

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SE
TU MI DAI LA MANO A.P.S. CODICE FISCALE 04616990612 COSTITUITA
IL 25-10-2021 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO
STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101,
COMMA 2)**

Il giorno 21 del mese di Marzo dell'anno 2022 alle ore 15:00 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Modifica delle cariche associative;

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

Il Presidente dell'associazione UCCIERO ANTONIO dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig. ZACCARIELLO CARMELA.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. nove soci su un totale di nove aventi diritto e relaziona sulle modificazioni delle cariche associative e le disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'assemblea straordinaria degli associati per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale e richiede l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa constatare che dall'atto costitutivo risulta un numero di cariche associative dichiarato pari al numero dei soci. Non risultando rispettato il principio di democraticità, chiede all'Assemblea di modificare le cariche associative.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito e ognuno presa la parola, l'assemblea degli associati, all'unanimità

DELIBERA

1) La modifica delle cariche associative, come di seguito descritte, per il prossimo quinquennio. Il Consiglio Direttivo risulta composto da:

- a) PRESIDENTE: UCCIERO ANTONIO
- b) VICE PRESIDENTE: AVELLA RAFFAELLA
- c) SEGRETARIO: ZACCARIELLO CARMELA
- d) TESORIERE: ROSANO CARMINE
- e) CONSIGLIERE: VOTTA ANTONIETTA

2) di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Alle ore 16:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.



IL SEGRETARIO

Zaccariello Carmela

IL PRESIDENTE

Ucciero Antonio

Statuto dell'Associazione di promozione sociale

“SE TU MI DAI LA MANO”

PREMESSA

(*) La denominazione di Associazione di promozione sociale e l'acronimo APS potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito dell'iscrizione dell'Ente al Registro unico nazionale del Terzo settore, e previa approvazione delle Autorità competenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SE TU MI DAI LA MANO APS”.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo “APS”.

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'associazione ha sede in Villa Litterno alla via Delle Dune n.53 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'associazione è un'associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente di volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Servizi finalizzati all'inserimento al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 Agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'Associazione promuove la propria attività in una dimensione innanzitutto locale in ogni forma e dimensione;

L'Associazione promuove iniziative culturali, ricreative ed educative mediante attività di animazione e aggregazione, rivolte in particolare a bambini ed a ragazzi sia normodotati che diversamente abili (in seguito "speciali") attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative volte a favorire un armonico sviluppo educativo nella società moderna.

L'Associazione opera in particolare per la realizzazione di momenti di crescita, sviluppo e potenziamento attraverso percorsi riabilitativi usufruendo di personale all'uopo specializzato e qualificato, ed attraverso rapporti di collaborazione con centri di carattere tecnico.

L'Associazione valorizza il gioco e la creatività come strumento di conoscenza, mezzo di aggregazione e di espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno.

L'Associazione promuove ed organizza spettacoli, eventi, performance, manifestazioni e rassegne artistico-ricreative, diffonde la cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione dei bambini "speciali" e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione.

Promuove manifestazioni culturali, organizza corsi, attività convegnistiche oltre a manifestazioni ed attività all'aperto, presso le sedi autogestite, presso Centri Convenzionati, tendenti a favorire l'aggregazione sociale, sia in proprio che in collaborazione con altri Organismi ed Istituzioni che appurano con analoghi fini, inoltre promuove occasioni di incontri, soprattutto a quelli in situazione di svantaggio, utilizzando anche al riguardo risorse regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

Per conseguire tali finalità l'Associazione promuove e gestisce:

- Servizi per l'infanzia, gestione di asili, baby parking e ludoteche ed organizzazione e gestione di centri estivi;

- Sostegno all'innovazione didattica della scuola mediante occasioni di Integrazioni educativo-didattiche tra la scuola e l'extra-scuola;
- Attività formative e laboratoriali per tutti i bambini;
- Formazione di operatori da utilizzare in settori d'intervento dell'associazione;
- Altri servizi attinenti, che l'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici e Privati vorranno affidare all'associazione.

L'Associazione gestirà i servizi suddetti direttamente, in appalto, mediante contratti d'opera e mediante convenzioni con soggetti esterni. L'Associazione potrà svolgere attività nei settori suddetti anche per conto di Enti non associati quando venga da questi richiesto mediante stipula di apposita convenzione. L'Associazione attiva ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, statali e regionali; potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sovraesposti, compresa l'eventuale acquisizione e gestione di immobili, la partecipazione ad altre forme associative che abbiano per oggetto le attività sopra descritte o similari.

L'ASSOCIAZIONE promuove, coordina, gestisce e attua interventi integrati a favore di bambini "Speciali" realizzando attività e progetti, creando opportunità e favorendo iniziative che stimolino la partecipazione sociale, inoltre si propone come luogo di aggregazione nel nome di interessi socio-culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione, inclusione e crescita, amplia la conoscenza della cultura, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni promuovendo scambi interculturali e gemellaggi quindi sviluppa la consapevolezza, la coscienza critica, e la competenza;

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 117/2017, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si

pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le domande di adesione vengono accolte al momento della presentazione, salvo ratifica dell'intero Consiglio alla prima riunione utile e iscrizione nel libro soci.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

È prevista la figura di socio onorario, da conferire a persone che l'Associazione desideri conferire tale speciale attribuzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il titolo di Socio Onorario è conferito dai 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione ed essere eletti negli stessi;
- rimborso delle spese documentate, sostenute per le attività o servizi autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare come previsto da Statuto le quote sociali decise dal Comitato Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne, alla decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'ASSOCIAZIONE deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci versano, all'atto di ammissione, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'Associazione;
- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa entro 10 (dieci) giorni consecutivi e naturali dalla scadenza della stessa, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
- per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
- non partecipano per tre volte consecutive all'assemblea;
- per prolungata inattività;
- per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
- per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. L'esclusione va comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

L'esclusione è ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione e al reintegro nell'Associazione.

Art. 8 - (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 - (Tipologie)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea nonché dai contributi degli associati;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- fondi di riserva
- contributi della Comunità Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali/commerciali, finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- beni mobili che diventeranno proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

I fondi potranno essere investiti nelle forme ritenute più opportune al raggiungimento dello scopo. E' assolutamente vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'ASSOCIAZIONE

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – (Figure)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 12 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, quando lo richieda i 2/3 (due/terzi) del Consiglio Direttivo, quando la richiedono i 3/4 (tre /quarti) dell'assemblea dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante vari modi (basta l'avvenuta conferma ad un solo modo):

- a) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
- b) Avviso su Gruppo Social Network Privato
- c) Telefonata da registrare su apposito registro di convocazione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria:

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e le quote sociali;
- elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 - (Composizione)

Le cariche del Consiglio Direttivo sono:

- PRESIDENTE,
- VICEPRESIDENTE,
- SEGRETARIO,
- TESORIERE,
- 1 CONSIGLIERE

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci regolarmente costituita. L'elezione deve avere la metà dei voti più uno e l'unanimità dei Soci Fondatori, con votazione palese.

Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a quattro preferenze.

Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i Soci che avranno il maggiore numero di voti.

In caso di parità, risulterà eletto il socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione alla ASSOCIAZIONE.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - (Vicepresidente/ Segretario/ Tesoriere)

IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando è necessario, è la seconda carica rappresentativa dell'ASSOCIAZIONE.

Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Direttivo regolarmente costituita.

L'elezione deve avere la metà dei voti più uno e l'unanimità dei Soci Fondatori, con votazione palese, ogni socio esprime una preferenza.

Sarà dichiarato eletto Vicepresidente il socio che avrà il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulterà eletto il socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione alla ASSOCIAZIONE, e in caso di ulteriore parità il socio più anziano.

Il Vicepresidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

IL SEGRETARIO

Il segretario collabora alla gestione dell'ASSOCIAZIONE, redige i verbali delle riunioni sia dell'Assemblea dei Soci che del Comitato Direttivo e li sottoscrive con il Presidente. Il Segretario è il responsabile del rinnovo tessera sociale ed è responsabile del libro socio.

Il Segretario cura il mantenimento di tutta la documentazione e le delibere per cinque anni nella sede dell'ASSOCIAZIONE.

Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo regolarmente costituita.

L'elezione deve avere la metà dei voti più uno e l'unanimità dei Soci Fondatori, con votazione palese, ogni socio esprime una preferenza.

Sarà dichiarato eletto Segretario il socio che avrà il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulterà eletto il socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione alla ASSOCIAZIONE, e in caso di ulteriore parità il socio più anziano.

Il Segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione del patrimonio dall'ASSOCIAZIONE. In particolare il Tesoriere :

- cura la contabilità della gestione finanziaria;
- custodisce i libri contabili
- elabora il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente;

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo regolarmente costituita L'elezione deve avere la metà dei voti più uno e l'unanimità dei Soci Fondatori, con votazione palese, ogni socio esprime una preferenza.

Sarà dichiarato eletto Tesoriere il socio che avrà il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulterà eletto il socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione alla ASSOCIAZIONE, e in caso di ulteriore parità il socio più anziano.

Il Tesoriere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile

PRESIDENTE

Art. 21 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

Il Presidente dura in carica cinque anni, con diritto di rieleggibilità per più mandati.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci regolarmente costituita.

L'elezione deve avere la metà dei voti più uno e l'unanimità dei Soci Fondatori, con votazione palese, ogni socio esprime una preferenza. Sarà dichiarato eletto Presidente il socio che avrà il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulterà eletto il socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione alla ASSOCIAZIONE, e in caso di ulteriore parità il socio più anziano.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 - (Durata)

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario, articolato in bilancio preventivo e consuntivo, di ogni esercizio annuale, è predisposto dal Consiglio direttivo, in particolar modo dal Tesoriere, e approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci. L'Assemblea di approvazione del rendiconto deve tenersi entro i quattro mesi successivi alla scadenza dell'esercizio sociale cui fa riferimento e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea così da poter essere consultato da ogni associato. Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 24 (modifiche)

Questo statuto è modificabile con la presenza di due terzi dei soci dell'associazione, convocati in seduta straordinaria, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e la legge italiana.

SCIoglimento

Art. 25 - (Destinazione del patrimonio)

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/4 degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.



Letto, approvato e sottoscritto

Villa Literno 21-03-2022

Firme

Antonio Vaccaro
B. Mella
Vito
Raffaella Aiello
Carlo
Domenico Amaro
Elio Borromani
Marino
Quirico Colaninno



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il IL ORIGINALE

dell'atto registrato al n. 991 S.3

Versati diritti per € 390,00

Caserta, li 07, di 2022

[Handwritten signature]

